

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 32/2009**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI**

Il presente documento reca lo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di parità di trattamento nell'accesso ai servizi assicurativi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 27 febbraio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: pariopportunita@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità stessa.

Roma, 6 Febbraio 2009

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI

Relazione di presentazione per la pubblica consultazione

Lo schema di Regolamento sottoposto alla pubblica consultazione è redatto in base all'articolo 55 quater del Codice delle pari opportunità, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, in attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Tale direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di dettare disposizioni finalizzate a garantire la parità di trattamento anche nei rapporti contrattuali, specificamente nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi. In particolare, l'articolo 5 della direttiva ha rimesso ai legislatori nazionali il potere di consentire in tale mercato differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al fattore sesso, purché esse siano giustificate dall'utilizzo di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, relativi all'incidenza sul rischio dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso, e fatto comunque salvo il divieto di differenziazioni con riferimento ai costi inerenti alla gravidanza e alla maternità.

Il legislatore nazionale ha attribuito all'ISVAP il compito di verificare l'affidabilità dei dati attuariali e statistici assunti a fondamento delle differenziazioni, nonché di raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel mercato assicurativo, relazionando periodicamente all'UNAR -Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Autorità ritiene di adottare uno specifico atto regolamentare, finalizzato a disciplinare taluni adempimenti per le imprese e per i loro attuari, funzionali all'esercizio dei nuovi compiti di vigilanza.

Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il Capo I contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3). In ottemperanza al principio dell'*home country control*, quest'ultima disposizione limita l'applicazione del Regolamento alle sole imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in quanto per quelle aventi sede legale nel territorio di altro Stato membro la deroga al principio di parità di trattamento varrà nei limiti e alle condizioni in cui tale facoltà sia prevista nell'ordinamento di appartenenza.

Il Capo II reca il principio generale del divieto di discriminazione tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi e la disciplina dei casi in cui le imprese possono attuare differenze proporzionate nelle tariffe e nelle prestazioni erogate, con esclusione dei rischi inerenti la gravidanza e la maternità, in conformità a quanto previsto dal legislatore.

In particolare, l'articolo 5 prevede che le imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti attribuiscono all'attuario incaricato il compito di verificare la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati ai fini della differenziazione.

L'articolo 6 specifica i compiti e gli adempimenti dell'attuario incaricato conseguenti alla verifica dell'accuratezza e pertinenza dei dati attuariali. In caso di riscontro positivo

sull'osservanza delle condizioni poste dal Regolamento, è previsto che l'attuario incaricato rilasci apposita dichiarazione, integrativa delle relazioni tecniche sulle tariffe dei rami vita e sulle tariffe dei rami responsabilità civile veicoli e natanti, previste dalle vigenti disposizioni ISVAP.

Qualora invece l'attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici, deve comunicare tempestivamente all'ISVAP gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati (articolo 6, comma 3).

L'articolo 7 stabilisce che per i rami danni diversi dalla RC auto, per i quali non è prevista la figura dell'attuario incaricato, le imprese che intendano avvalersi della facoltà di deroga al divieto di discriminazione, demandino ad un attuario iscritto al relativo Albo professionale la verifica sulla correttezza dei dati, mediante redazione di una nota metodologica e il rilascio di apposita dichiarazione.

L'articolo 8 prevede che le imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate trasmettano all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, una comunicazione riepilogativa delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni, redatta in conformità all'allegato 2 del Regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante.

L'articolo 9, nell'ottica di rendere edotto il contraente in merito alla tipologia di tariffa adottata nel suo contratto, rafforzando la trasparenza dell'informativa resa in occasione della stipulazione, prevede l'obbligo di evidenziare nel contratto se le relative garanzie sono o non differenziate in relazione al sesso di appartenenza. E' inoltre previsto che le imprese riportino nei propri siti internet l'evidenza dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso.

Il Capo III disciplina le attività svolte dall'ISVAP al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla parità di trattamento nel mercato assicurativo. In particolare l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua verifiche sull'osservanza da parte delle imprese delle previsioni inerenti il divieto di discriminazione e le relative deroghe (articolo 10) raccoglie e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate unitamente ai dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nella valutazione dei rischi (articolo 11). Inoltre, l'Autorità può richiedere ulteriori informazioni al fine di redigere annualmente la relazione da trasmettere all'UNAR. (articolo 12).

Il Capo IV contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 apporta modifiche ed integrazioni per i rami vita al Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e per il ramo RC auto al Regolamento n. 16 del 4 marzo 2008. Si tratta di modifiche meramente integrative, finalizzate a recepire all'interno dei suddetti Regolamenti e negli schemi di relazione tecnica sulla tariffa le previsioni del presente Regolamento relative agli ulteriori adempimenti posti in capo all'attuario incaricato dei rami vita e RC auto.

Gli ultimi due articoli riguardano la pubblicazione (articolo 14) e l'entrata in vigore del Regolamento (articolo 15). In considerazione della *ratio* cui è sottesa l'introduzione del divieto di discriminazione, le disposizioni del Regolamento sono applicabili anche ai contratti stipulati, in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo, per i quali intervengano successivamente variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso.

---000---

Un'analisi degli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, svolta alla luce dei principi di cui all'articolo 23 della legge n. 262/2005, induce a formulare le seguenti considerazioni.

Il Regolamento detta disposizioni necessarie per la piena attuazione di una normativa primaria di recepimento di una direttiva comunitaria.

In sede di recepimento, il legislatore del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, ha ritenuto, in base a quanto ammesso dall'articolo 5, comma 2, della direttiva 2004/113/CE, di consentire alle imprese di assicurazione una differenziazione basata sul sesso delle tariffe e delle prestazioni, subordinandola alla vigilanza dell'ISVAP sul rispetto dei requisiti posti dalla legge. Si deve ritenere, pertanto, che già tale opzione normativa induca a valutare favorevolmente l'impatto della regolamentazione sulle imprese, in quanto finalizzata a consentire alle medesime di fruire di un regime derogatorio all'obbligo di indifferenziazione che a livello comunitario non era imposto.

Con riguardo agli obblighi previsti dal Regolamento, le opzioni regolamentari esercitate rispettano il principio di proporzionalità, inteso come il raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari, in quanto si è ritenuto di attribuire, in prima battuta, compiti di verifica dei dati attuariali utilizzati dalle imprese, facendo ricorso, per i rami vita e RC auto, alla figura dell'attuario incaricato, già contemplata come obbligatoria del Codice delle assicurazioni, non risultando quindi alcun aggravio per le imprese.

Per gli altri rami, la portata innovativa dell'intervento appare limitata, considerando che, dalle prime analisi condotte sull'applicazione delle differenziazioni per sesso nel settore assicurativo è emerso che, tra i rami diversi da quelli vita e RC auto, risultano interessati al fenomeno i soli rami infortuni e malattia, per i quali peraltro il ricorso a tariffe differenziate in base al sesso è di gran lunga inferiore rispetto a quello di tariffe non differenziate.

REGOLAMENTO N...DEL...

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ed in particolare l'articolo 55 *quater*, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE;

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto 28 aprile 2008, n. 99 del Ministero dello Sviluppo Economico;

RITENUTA la necessità di dettare con atto regolamentare disposizioni attuative in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi in conformità all'art. 55 *quater*, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Divieto di discriminazione e relative deroghe

- Art. 4 (Divieto di discriminazione)
- Art. 5 (Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche)
- Art. 6 (Adempimenti per i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti)
- Art. 7 (Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti)

- Art. 8 (Comunicazioni all'ISVAP)
- Art. 9 (Informativa nelle polizze e sui siti internet)

Capo III - Attività dell'ISVAP

- Art. 10 (Controlli)
- Art. 11 (Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)
- Art. 12 (Relazione dell'ISVAP)

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 13 (Modifiche ed integrazioni a Regolamenti ISVAP)
- Art. 14 (Pubblicazione)
- Art. 15 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "attuario": un soggetto iscritto all'Albo Nazionale degli Attuari, di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
- b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa di assicurazione di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- d) "imprese": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa;
- e) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) "rami danni": i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- g) "rami vita": i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- h) "rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti": i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 3, n. 10 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- i) "sede secondaria": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa;
- j) "servizi assicurativi": i contratti, anche in forma di polizza collettiva, emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- k) "UNAR": l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'articolo 55-*novies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie istituite nel

territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

CAPO II

Divieto di discriminazione e relative deroghe

Art. 4

(Divieto di discriminazione)

1. Ai sensi dell'articolo 55 quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le imprese garantiscono la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi con riferimento ai premi praticati ed alle prestazioni offerte.

Art. 5

(Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche)

1. Ai sensi dell'articolo 55 quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento. In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
2. Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 10, nelle imprese che esercitano i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato effettua la verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nella determinazione delle tariffe e prestazioni differenziate.
3. Fermi restando i controllo svolti dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 10, per le imprese che esercitano i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti, la verifica di cui al comma 2 è effettuata da un attuario in conformità a quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 6

(Adempimenti per i rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti)

1. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 2, per i rami vita, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica sulla tariffa di cui all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c). Tale dichiarazione è rilasciata anche in caso di modifica delle basi tecniche diverse da quelle finanziarie relative ai contratti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.
2. Al fine di attestare lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 2, per i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato rilascia una dichiarazione da inserire nella relazione tecnica di cui all'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, lettera c).

3. Qualora l'attuario incaricato verifichi, in occasione della determinazione di una nuova tariffa, che la differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, comunica all'ISVAP entro 15 giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.

Art. 7

(Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti)

1. Le imprese che intendano avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 1, per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti demandano la verifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 5 a un attuario, che, a tal fine, redige una nota metodologica rilasciata prima dell'entrata in vigore della tariffa.
2. Nella nota metodologica di cui al comma 1 sono indicate le tipologie dei dati attuariali e statistici impiegati dall'impresa nella determinazione delle tariffe o delle prestazioni differenziate, nonché riportate le valutazioni sull'utilizzo dei dati con riferimento al sesso quale fattore rilevante ed una dichiarazione redatta dall'attuario in conformità all'allegato 1. In relazione ai rischi inerenti alla gravidanza ed alla maternità, l'attuario dichiara altresì che i costi sono equamente ripartiti tra uomini e donne.
3. Qualora l'attuario rilevi, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, che l'utilizzo del fattore sesso non trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, comunica all'ISVAP entro 15 giorni gli elementi che, a suo giudizio, danno luogo a discriminazioni nei confronti degli assicurati.
4. La nota metodologica, sottoscritta dall'attuario, è conservata presso la sede delle imprese e trasmessa, su richiesta, all'ISVAP.

Art. 8

(Comunicazioni all'ISVAP)

1. Le imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'articolo 5, comma 1, trasmettono all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, una comunicazione riepilogativa delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni, redatta in conformità all'allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 9

(Informativa nel contratto e sui siti internet)

1. Le imprese evidenziano nel contratto di assicurazione che le tariffe relative alle garanzie ivi previste sono o non sono differenziate in relazione al sesso di appartenenza. A tal fine, il contratto riporta, per ciascuna garanzia, due caselle relative, rispettivamente, alla "tariffa differenziata" ed alla "tariffa unisex", da contrassegnare al momento della sottoscrizione in relazione alla tipologia di tariffa adottata.

2. Le imprese riportano ed aggiornano nei propri siti internet il dettaglio, per ogni ramo, dei prodotti e delle relative garanzie per le quali viene praticata una differenziazione dei premi o delle prestazioni in base al fattore sesso.

CAPO III

Attività dell'ISVAP

Art. 10 (Controlli)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza l'ISVAP, sulla base della documentazione acquisita in conformità al presente Regolamento, nonché di ogni altra informazione anche desunta da banche dati contenenti elementi riguardanti il fattore sesso, effettua verifiche sull'osservanza da parte delle imprese delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 11 (Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

1. L'ISVAP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'articolo 5, comma 1 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante.

Art. 12 (Relazione dell'ISVAP)

1. L'ISVAP riferisce almeno annualmente all'UNAR sull'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di premi e prestazioni differenziate nel mercato assicurativo. A tal fine l'ISVAP può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle previste dall'articolo 8.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 13 (Modifiche e integrazioni a Regolamenti ISVAP)

1. All'articolo 23, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo il comma 1, è inserito il seguente : *"1 bis. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 55 quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica sulla tariffa, oltre agli elementi di cui al comma 1, la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi"*.
2. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008:

- a) al paragrafo 4, primo capoverso, dopo le parole “emanato ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs.209/2005”, sono aggiunte le seguenti: “nonché delle disposizioni in materia di parità di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. XX del XXX”;
- b) al paragrafo 4, ultimo capoverso, dopo le parole “situazioni di criticità o anomalie” sono aggiunte le seguenti “nonché la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all’utilizzo della variabile sesso da parte dell’impresa”;
- c) dopo il paragrafo 11, è aggiunto il seguente:

“12. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL’ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento n. XXX ISVAP del xxxxx, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi, l’attuario rilascia la seguente dichiarazione: “Dichiaro che per la tariffa elaborata dall’impresa (Denominazione Sociale) l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. XXX del XXX.”.

3. All’articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 55 quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 l’attuario incaricato riporta nella relazione tecnica della tariffa la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi”.
4. Nello schema di relazione tecnica sulla tariffa di cui all’allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008:
 - a) al paragrafo 2, primo capoverso, dopo le parole “utilizzate dall’impresa ai fini della costruzione della tariffa” sono aggiunte le seguenti: “anche tenuto conto delle disposizioni in materia di parità di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. XX del XXX”;
 - b) al paragrafo 2, ultimo capoverso, dopo le parole “situazioni di criticità o anomalie” sono aggiunte le seguenti: “nonché la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all’utilizzo della variabile sesso da parte dell’impresa”;
 - c) dopo il paragrafo 6, è aggiunto il seguente:

“7. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL’ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento n. XXX ISVAP del xxxxx, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi, l’attuario rilascia la seguente dichiarazione: “Dichiaro che per la tariffa elaborata dall’impresa (Denominazione Sociale) l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. XXX del XXX.”.

Art. 14
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell’ISVAP e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il.....

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonché ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento per i quali intervengano variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

**DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO
TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI**

Si riporta di seguito la dichiarazione che l'attuario rilascia per i rami danni diversi da quelli di responsabilità civile veicoli a motore e natanti e che è inserita nella nota metodologica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. XX ISVAP del XXX, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi:

“Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. XX del XXX.”

Luogo e data

Firma dell'attuario

ISTRUZIONI per la compilazione
dell'Allegato 2 del Regolamento ISVAP XXXXX

Le informazioni devono essere comunicate, entro il 31 Luglio di ogni anno, dalle imprese che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento e sono riferite alle sole tariffe differenziate rispetto alla variabile sesso commercializzate nel precedente esercizio nonché a quelle per cui è cessata la distribuzione nel medesimo periodo. L'invio dei dati dovrà essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica XXXXXXX utilizzando il file excel di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.

La tabella di cui all'allegato 2 deve contenere specifiche informazioni richieste nelle colonne di dettaglio sulla base delle istruzioni richiamate a margine della stessa.

Si precisa che il flusso informativo relativo a ciascuna tariffa, ove siano utilizzate più basi tecniche diverse da quelle finanziarie, deve prevedere la compilazione di più record riferiti alla medesima tariffa (con un minimo di due record uno per gli assicurati di sesso femminile ed uno per quelli di sesso maschile). Pertanto in corrispondenza di ogni base tecnica e di ogni prestazione prevista contrattualmente, per cui si applica una differenziazione secondo la variabile sesso, dovranno essere replicate le informazioni relative agli altri campi

